



materiali per vivere

Via Ceglie Km. 0,800

72021 Francavilla Fontana (Br)

geasrl.com - info@geasrl.com

CONTENZIOSO



Asilo nido negato a figlia di invalido ricorso al Tar

● Nuovo contenzioso ai danni del Comune di Brindisi, reo di aver respinto la domanda di accesso all'asilo nido comunale del «Paradiso» alla figlia di una persona affetta da invalidità. L'Amministrazione non ha ritenuto sufficiente lo «stato di necessità», ma l'individuo, ritenendo di averne diritto, si è rivolto ad un legale che ha proposto ricorso al Tar di Lecce.

SERVIZIO A PAGINA V >>

VICENDA CHE FARÀ DISCUTERE

esaminare la documentazione, né tanto meno ha voluto ascoltare il mio assistito»

Niente asilo per la figlia invalido si rivolge al Tar

Il Comune non ha rinvenuto nel suo caso uno «stato di necessità»



CONTENZIOSO Comune citato innanzi al Tar per gli asili nido

● Il problema degli asili nido comunali di Brindisi e dell'odissea da affrontare per poter iscrivere i propri bambini arriva innanzi al giudice amministrativo.

Un giovane padre, affetto da gravi patologie fisiche, infatti, ha visto rigettare la domanda di iscrizione presentata per la propria figlia con preferenza unica presso l'asilo comunale «Paradiso» di Brindisi, poiché non ritenuto in stato di necessità.

Il ricorrente aveva cercato di dialogare con l'Amministrazione, ma dinanzi al netto rifiuto del Comune l'unica via percorribile è rimasta quella giudiziaria.

Il ricorrente, difeso dall'avv. Pantaleo Binetti del Foro di Brindisi, ha presentato un esposto al Tar Puglia - Sezione di Lecce per l'«annullamento previa sospensiva della graduatoria di ammissione all'asilo comunale «Paradiso» insieme alla delibera di approvazione ed alla nota/atto della Ripartizione Comunale di rigetto del reclamo proposto per la mancata attribuzione del punteggio correlato alla grave infermità di un genitore.

Il ricorso presentato ed in attesa di discussione della sospensiva, si articola su tre presupposti principali.

Innanzitutto l'uomo lamenta che il Comune di Brindisi «non ha adottato alcun criterio uniforme per l'attribuzione del beneficio previsto correlativamente alla presenza di un genitore in infermità documentata, mentre nella nota/atto di rigetto del reclamo afferma

templati dal Regolamento Comunale, né specificati nella domanda di partecipazione alla graduatoria per l'accesso agli asili comunali».

Adirittura lo stesso Comune di Brindisi, in assenza di una definizione certa e universalmente valida di "gravità", nel silenzio del proprio Regolamento sugli asili nido, comunque ritiene di individuare i corretti criteri eziologici per l'attribuzione del punteggio in normative molto diverse tra loro e dalla portata normativa eterogenea. «Con il risultato di rendere contraddittorio e censurabile il proprio operato», spiega l'avvocato.

«La contraddittorietà dell'operato del Comune di Brindisi è ancora più stridente ove lo si consideri alla luce della sua omessa valutazione della documentazione fornitagli dal ricorrente sia in sede di domanda di ammissione che di successivo reclamo - spiega ancora l'avv. Binetti - poiché il ricorrente è un ex militare della Marina dichiarato permanentemente e totalmente inidoneo al servizio e non idoneo alla riserva proprio a seguito

imperfezioni ed infermità fisiche gravi. Quindi l'operato del Comune di Brindisi addirittura confligge con altro atto definitivo della Pubblica Amministrazione, che ha statuito conclusioni diametralmente opposte sul medesimo punto».

Nel caso di specie, l'Ente Comunale non ha ritenuto di acquisire ulteriore documentazione, non ha convocato il soggetto richiedente, né ha disposto alcun ulteriore accertamento istruttorio, «con violazione del dettato normativo delle norme in materia di procedimento amministrativo», chiosa il legale.

Infine, ulteriore illegittimità dell'operato del comunale di Brindisi è ritenuta ravvisabile nel «travisamento da parte della Ripartizione Comunale del Regolamento sugli asili nido che da un lato prevede (in teoria) criteri d'accesso che favoriscono le famiglie disagiate e/o con problemi sociali, mentre dall'altro (in pratica e di fatto) negli atti amministrativi di attuazione smentisce le finalità anzidette poiché favorisce le iscrizioni che prevedono il pagamento di una retta



CRITERI POCO CHIARI Per formare la graduatoria

danno delle altre».

La prevista iscrizione automatica agli anni successivi per i bambini già iscritti precedentemente (art. 5 Reg. Com.), comporta il diritto da parte dei bambini inizialmente iscritti come lattanti ad essere ammessi automaticamente, cioè senza dover partecipare a nessuna selezione e/o graduatoria, direttamente alla lista dei divezzi o semi-divezzi per gli anni successivi. Ciò provoca la poca o nulla presenza di nuove ammissioni per i bambini che si iscrivono ex novo già divezzi o semi-divezzi. Il motivo della propensione di fatto da parte del Comune di Brindisi verso la tipologia di utente lattante è unicamente e palesemente di carattere economico, in quanto la retta di iscrizione per tali bambini è ben maggiore rispetto alle altre categorie.

«E tutto ciò avviene in palese spregio dei requisiti di imparzialità e buon andamento cui l'Ente Comunale è tenuto ai sensi della Costituzione e delle norme regolanti il procedimento amministrativo» - spiegano i ricorrenti al Tar: «Con buona pace del Regolamento sugli asili nido comunali - agguangono -, ove si afferma che l'ammissione dei bambini deve avvenire senza distinzione e discriminazione (art.4 Reg. Com.) nonché con particolare attenzione alle famiglie disagiate, come si evince dalla lettura sistematica dell'art.7 lett.E ed art.8 Reg. Com., riguardanti rispettivamente i criteri per la definizione delle graduatorie e la quantificazione della

IL CASO

VICENDA CHE FARÀ DISCUTERE

SOSPENSIVA DA DISCUTERE

Il legale: «L'Amministrazione non ha voluto esaminare la documentazione, né tanto meno ha voluto ascoltare il mio assistito»

Niente asilo per la figlia invalido si rivolge al Tar

Il Comune non ha rinvenuto nel suo caso uno «stato di necessità»



CONTENZIOSO Comune citato innanzi al Tar per gli asili nido

● Il problema degli asili nido comunali di Brindisi e dell'odissea da affrontare per poter iscrivere i propri bambini arriva innanzi al giudice amministrativo.

Un giovane padre, affetto da gravi patologie fisiche, infatti, ha visto rigettare la domanda di iscrizione presentata per la propria figlia con preferenza unica presso l'asilo comunale «Paradiso» di Brindisi, poiché non ritenuto in stato di necessità.

Il ricorrente aveva cercato di dialogare con l'Amministrazione, ma dinanzi al netto rifiuto del Comune l'unica via percorribile è rimasta quella giudiziaria.

Il ricorrente aveva cercato di dialogare con l'Amministrazione, ma dinanzi al netto rifiuto del Comune l'unica via percorribile è rimasta quella giudiziaria.

Il ricorso presentato ed in attesa di discussione della sospensiva, si articola su tre presupposti principali:

templati dal Regolamento Comunale, né specificati nella domanda di partecipazione alla graduatoria per l'accesso agli asili comunali».

«Addirittura lo stesso Comune di Brindisi, in assenza di una definizione certa e universalmente valida di "gravità", nel silenzio del proprio Regolamento sugli asili nido, comunemente ritiene di individuare i corretti criteri eziologici per l'attribuzione del punteggio in normative molto diverse tra loro e dalla portata normativa eterogenea. «Con il risultato di rendere contraddittorio e censurabile il proprio operato», spiega l'avvocato.

«La contraddittorietà dell'operato del Comune di Brindisi è ancora più stridente ove lo si consideri alla luce della sua omessa

imperfezioni ed infermità fisiche gravi. Quindi l'operato del Comune di Brindisi addirittura confligge con altro atto definitivo della Pubblica Amministrazione, che ha statuito conclusioni diametralmente opposte sul medesimo punto».

Nel caso di specie, l'Ente Comunale non ha ritenuto di acquisire ulteriore documentazione, non ha convocato il soggetto richiedente, né ha disposto alcun ulteriore accertamento istruttorio, «con violazione del dettato normativo delle norme in materia di procedimento amministrativo», chiosa il legale.

Infine, ulteriore illegittimità dell'operato del comunale di Brindisi è ritenuta ravvisabile nel «travisamento da parte della Ripartizione Comunale del Regolamento

danno delle altre».

La prevista iscrizione automatica agli anni successivi per i bambini già iscritti precedentemente (art. 5 Reg. Com.), comporta il diritto da parte dei bambini inizialmente iscritti come lattanti ad essere ammessi automaticamente, cioè senza dover partecipare a nessuna selezione e/o graduatoria, direttamente alla lista dei divezzi o semi-divezzi per gli anni successivi. Ciò provoca la poca o nulla presenza di nuove ammissioni per i bambini che si iscrivono ex novo già divezzi o semi-divezzi. Il motivo della propensione di fatto da parte del Comune di Brindisi verso la tipologia di utente lattante è unicamente e palesemente di carattere economico, in quanto la retta di iscrizione per tali bambini è ben maggiore rispetto alle altre categorie.

«E tutto ciò avviene in palese spregio dei requisiti di imparzialità e buon andamento cui l'Ente Comunale è tenuto ai sensi della Costituzione e delle norme regolanti il procedimento amministrativo» - spiegano i ricorrenti al Tar. «Con buona pace del Regolamento sugli asili nido comunali - aggiungono - ove si afferma che l'ammissione di



CRITERI POCO CHIARI Per formare la graduatoria